

## Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare

### LIMITI DI ETA'

Il personale militare in congedo, in base a quanto previsto dagli artt. 889, 997, 998 - bis, 1000, 1006, 1010 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, continua ad avere obblighi di servizio, in tempo di pace, fino al raggiungimento dei limiti di età riportati nella seguente tabella:

PERSONALE		LIMITI DI ETA' (anni)	
UFFICIALI	Complemento (con obblighi in tempo di pace)	Varie Armi/Corpi Logistici:	
		- U.Sup. - U.Inf. (Cap./Ten./S.Ten.)	55
	Riserva di Complemento (non ha obblighi in tempo di pace)	- U.Sup. - U.Inf. (Cap./Ten./S.Ten.)	65 62

Conseguentemente, al raggiungimento di tali limiti, il personale in congedo non può più essere richiamato in servizio, a meno di una specifica deroga di legge.

### Evoluzioni del quadro normativo in materia di limiti di età al richiamo in servizio

L'entrata in vigore del D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 173 ha previsto la possibilità di procedere al richiamo in servizio di Ufficiali appartenenti al bacino delle Forze di Completamento/Riserva Selezionata, seppur transitati nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987 del C.O.M. purché non abbia superato il *60° anno di età* (art. 988 – bis del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).